



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I - AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

REPARTO I - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

V.°

Al dott. Stelato

Il Presidente della Corte
Giuseppe Ondeì

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Ufficio XI

e, per conoscenza,

Al sig. Presidente della Corte di appello di Milano

Oggetto: funzionario delegato al pagamento delle spese di giustizia – professionisti senza dipendenti iscritti alla gestione separata dell'INPS- irregolarità contributiva - Quesito

Con nota acquisita al prot. DAG 0096578.E del 7.5.2024 (all. 1) la Presidenza della Corte d'appello di Milano ha chiesto chiarimenti in merito alla ministeriale adottata con prot. 16694.U del 24 gennaio 2023 (all. 2), tramite la quale questa Direzione, rispondendo al quesito della Procura generale presso la Corte d'appello di Salerno, aveva diramato la circolare di codesta Ragioneria Generale prot MEF-RGS 74171 del 22 aprile 2022 (v. a corredo dell'all. 2), in materia di esibizione del documento di regolarità contributiva in sede di pagamento dei compensi ai professionisti ausiliari dell'autorità giudiziaria.

In particolare, la Presidenza della Corte ha considerato:

"Il Dipartimento per gli affari di Giustizia ha rappresentato che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è necessario per il pagamento dei professionisti ausiliari del magistrato - anche se senza dipendenti - iscritti alla gestione separata dell'INPS, mentre non va richiesto per gli iscritti alla cassa previdenziale di un ordine professionale. Alcuni beneficiari senza dipendenti iscritti alla gestione separata INPS (prevalentemente interpreti) omettono di presentare il DURC e, sovente, alle conseguenti verifiche della regolarità contributiva- recentemente possibili a seguito dell'aggiornamento del sistema "durc on line" - risultano inadempienti".

In relazione a tale particolare fattispecie, la Presidenza ha chiesto "di sapere se scatti l'obbligo di versare direttamente quanto dovuto all'ente previdenziale creditore, attivando un intervento sostitutivo analogo a quello previsto dall'art.11,

co.6, d. lgs. n. 36/2023, o se occorra procedere comunque al versamento di quanto dovuto al professionista senza dipendenti iscritto alla gestione separata", soggiungendo che

"non effettuare né l'uno né l'altro versamento confligge con le norme sulla tempestività dei pagamenti ed espone l'Amministrazione ad azioni di recupero crediti, con aggravio di spese e danni".

Tale il tema del quesito, questa Direzione condivide l'assunto che, in presenza di acclamate situazioni di *non regolarità* contributiva dei professionisti ausiliari del magistrato iscritti alla *gestione separata INPS* (sovente *traduttori*, sprovvisti di dipendenti, o che comunque non utilizzano dipendenti per lo svolgimento dell'incarico ricevuto dal magistrato) l'Amministrazione debitrice **debba comunque dare seguito al pagamento del compenso dovuto, vuoi** in via sostitutiva e in favore dell'Istituto previdenziale/assicurativo, **vuoi** in favore del professionista creditore, onde evitare l'esposizione alle azioni giudiziarie di quest'ultimo, con ulteriore aggravio degli oneri a carico della finanza dello Stato.

Tuttavia, dalla menzionata circolare di codesta Ragioneria non sembrano ricavarsi indicazioni sufficientemente esplicite in favore dell'una o dell'altra opzione, nei casi considerati.

Difatti, da un lato sembrerebbe suggerirsi (pag. 3, in fine e pag. 4) che, nei casi di acclamata assenza del DURC, per i soggetti tenuti ad esibirlo, il funzionario *non possa procedere al pagamento in favore del professionista creditore* (*"Ugualmente, si rimane dell'avviso che nei confronti dei professionisti senza dipendenti nonché di quelli iscritti alle rispettive Casse previdenziali non sussistono i presupposti per la richiesta del DURC in senso stretto, fermo restando l'obbligo per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS - istituita dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti – di esibire il DURC, mancando il quale i funzionari delegati non possono procedere al pagamento del corrispettivo per la prestazione svolta, alla luce delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 8.6.2015"*).

Dall'altro nella medesima circolare sembrerebbe chiaramente circoscritto l'ambito applicativo delle disposizioni in materia di *intervento sostitutivo* (pag. 5), sì da suggerire che, nelle fattispecie considerate, il funzionario *non possa* operare il versamento in favore dell'ente previdenziale/assicurativo, e in vece del professionista iscritto alla gestione separata, **non** trattandosi di *"personale dipendente dell'affidatario [dell'appalto] o del subappaltatore"*.

Aggiungesi, per completezza, che le considerazioni espresse da Codesta Spettabile Ragioneria, alla luce della normativa allora vigente in materia di *contratti pubblici* (d.lgs. n. 50/2016) parrebbero replicabili e valide anche per la nuova normativa, richiamata nel quesito della Corte di Milano.

L'art. 11, d.lgs. n. 36/2023 (recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*), intitolato al *"Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti"* (così la rubrica) è infatti

testualmente riferito - per quanto concerne l'intervento sostitutivo eventualmente operabile in sede di pagamento - alla *"inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto"* (comma 6); per contro, nei casi considerati nel quesito della Corte d'appello di Milano, da un lato l'incarico affidato non trova fonte in un contratto, bensì in un provvedimento giurisdizionale, che rende obbligatoria la prestazione richiesta all'ausiliare (iscritto all'albo), e dall'altro la inadempienza contributiva non è riferita a dipendenti dell'affidatario (o del subappaltatore), **bensì all'affidatario** (*rectius*: all'ausiliare dell'autorità giudiziaria) **medesimo**.

È infine il caso di aggiungere che, in favore delle stesse conclusioni (ossia, ad avallo dell'impossibilità di ricorrere all'intervento sostitutivo di cui al d.lgs. n. 36/2023), sembrerebbe militare anche la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'Attività Ispettiva n. 19/2015, parimenti citata da codesta Ragioneria Generale, nella circolare prot. MEF – RGS 74171 del 22 aprile 2022.

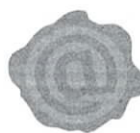
Ciò posto, considerato il rilievo e la frequenza della questione portata all'attenzione di questa Direzione, vertente in materia rimessa alla cura e vigilanza di codesta Ragioneria, ci si permette di inoltrare alla S.V. il quesito pervenuto dalla Corte d'appello di Milano, onde acquisire Vs autorevole parere e chiarimenti, e per potere, all'esito, correttamente indirizzare l'attività dei funzionari delegati al pagamento delle spese di giustizia, il cui operato è soggetto alle verifiche delle Ragionerie territoriali.

Con viva cordialità.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo



MIMMO
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
26.05.2024
17:41:14
GMT+01:00



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Presidenza

AL DIRETTORE GENERALE AFFARI INTERNI

DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Oggetto: Funzionario delegato al pagamento delle spese di giustizia - professionisti senza dipendenti iscritti alla gestione separata dell'INPS – irregolarità contributiva – Quesito

Essendo emerse incertezze e difformità operative circa il pagamento, da parte del funzionario delegato, delle spese di giustizia a favore di professionisti senza dipendenti iscritti alla gestione Liberi Professionisti dell'INPS (cd. gestione separata), si formula la seguente richiesta di chiarimenti.

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha rappresentato, con nota m_dg.DAG.24/01/2023.0016694.U, che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è necessario per il pagamento dei professionisti ausiliari del magistrato - anche se senza dipendenti - iscritti alla gestione separata dell'INPS, mentre non va richiesto per quelli iscritti alla cassa previdenziale di un ordine professionale.

Sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata i lavoratori nel caso in cui il reddito annuo superi i 5mila euro e che esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, per la quale non vi sia obbligo di iscrizione ad un determinato albo professionale.

Alcuni beneficiari senza dipendenti iscritti alla gestione separata INPS (prevalentemente interpreti) omettono di presentare il DURC e, sovente, alle conseguenti verifiche della regolarità contributiva - recentemente possibili a seguito dell'aggiornamento del sistema "durc on line" - risultano inadempienti.

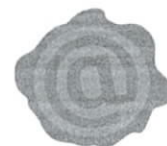
Con riguardo a tali casi di irregolarità contributiva, si chiede in sostanza di sapere se scatti l'obbligo di versare direttamente quanto dovuto all'ente previdenziale creditore, attivando un intervento sostitutivo analogo a quello previsto dall'art. 11, co. 6, d.lgs. n. 36/2023, o se occorra procedere comunque al versamento di quanto dovuto al professionista senza dipendenti iscritto alla gestione separata.

Non effettuare né l'uno, né l'altro versamento, confligge con le norme sulla tempestività dei pagamenti ed espone l'Amministrazione ad azioni di recupero crediti con aggravio di spese e danni.

IL DIRIGENTE DELLA CORTE
Nicola Stellato



IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Giuseppe Ondeì



ONDEI GIUSEPPE
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
07.05.2024
10:54:32
GMT+01:00



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

*Al Sig. Presidente della Corte di appello di
Salerno*

*Al Sig. Funzionario delegato per le spese di giustizia
presso la Corte di appello di
Salerno*

e, per conoscenza,

*Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -
Ispettorato Generale di Finanza*

*alla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Salerno*

Oggetto: Quesiti in tema di “*spese di giustizia capitolo 1360 – risposta ad osservazioni su verifica regolarità contributiva dei professionisti lavoratori autonomi*”.
Rif. prot. DAG n. 48678.E del 4.3.2022.

§-1. Si fa seguito alla nota in oggetto, con cui codesto Spettabile Ufficio, nel richiamare precedenti interlocuzioni con questa Direzione Generale, ha chiesto fornirsi ulteriori chiarimenti in merito alle “*operazioni propedeutiche*” ai pagamenti a cura del funzionario delegato, ed a valere sui capitoli ove stanziati le *spese di giustizia*.

In particolare, la S.V. ha chiesto di chiarire se il Funzionario delegato sia tenuto a 1) verificare la regolarità contributiva dei difensori di cui al testo unico 115/2002 iscritti alla Cassa nazionale forense e di fornire, in caso positivo, le “*opportune istruzioni operative*”; 2) verificare la regolarità contributiva dei liberi professionisti investiti, dal magistrato, di incarichi *ad personam* iscritti a diverse Casse di previdenza non obbligatorie (con funzioni analoghe a Cassa forense), e di rendere, in caso positivo, indicazioni operative.

§-2. Ciò posto, va doverosamente premesso che la disamina dei quesiti formulati dall'Ufficio – involgenti profili inerenti al pagamento delle spese di giustizia di competenza dei funzionari delegati, a valere di un capitolo di spesa la cui gestione è affidata a questa Direzione, in veste di ordinatore primario – non può in alcun modo interferire con

l'autonomo ambito di competenza riservato alla Ragioneria Territoriale dello Stato, i cui rilievi restano perciò insindacabili in questa sede¹.

Cionondimeno, tenuto conto della rilevanza generale e della frequenza dei quesiti in disamina, e delle possibili ricadute sulla pratica operativa di altri Uffici del distretto, questo Ufficio ha attivato opportuna interlocuzione con il Ministero dell'Economia e delle finanze, per acquisire un utile contributo sui requisiti e presupposti per esigere l'esibizione del DURC ai fini della liquidazione dei compensi e indennità classificate come spese di giustizia, e sulla platea dei destinatari di tale obbligo.

§-3. Tali sono gli esiti dell'interlocuzione in parola.

Nella nota acquisita al prot. 8953.E del 13 gennaio u.s. (allegato 1), il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito, anche "RGS"), nel premettere che la circolare RGS n. 19/2018 (citata da questo Ufficio nella propria nota interlocutoria) si riferisce ai pagamenti dei compensi liquidati per "incarichi fiduciari ad personam" conferiti dal magistrato, ed operati "con ordinativi secondari di spesa del funzionario delegato" (come tali soggetti alla disciplina del pagamento delle spese di giustizia), osserva:

"al professionista individuato intuitu personae non è mai richiesto di esibire il DURC nella fase dell'affidamento dell'incarico, giacché la scelta operata dal giudice con il provvedimento giurisdizionale segue logiche ed esigenze di carattere processuale o investigativo, che sono insindacabili. Ciò nondimeno, nella fase del pagamento del corrispettivo per la prestazione resa dal soggetto incaricato, che si avvale di personale dipendente nell'ambito dell'incarico affidatogli dal giudice, dette esigenze non sono più ravvisabili e, pertanto, si ritiene che la verifica della regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi vada preventivamente effettuata da parte del funzionario pagatore, atteso che, diversamente, verrebbe a crearsi una disparità di trattamento tra operatori della medesima categoria (...).

Ugualmente, si rimane dell'avviso che nei confronti dei professionisti senza dipendenti nonché di quelli iscritti alle rispettive Casse previdenziali non sussistano i presupposti per la richiesta del DURC in senso stretto .. fermo restando l'obbligo per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS – istituita dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti – di esibire il DURC, mancando il quale i funzionari delegati non possono procedere al pagamento del corrispettivo per la prestazione svolta, alla luce delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 08/06/2015".

Evidenzia la Ragioneria, infine, quanto all'evenienza di un intervento sostitutivo del funzionario delegato in caso d'inadempienza contributiva risultante dal DURC, come in base alla vigente normativa (art. 30, d. lgs. n. 50/2016 codice dei contratti pubblici) l'istituto sia ormai prefigurabile con riguardo ai soli *lavoratori impiegati nello specifico appalto, ossia al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore.*

Per scrupolo di completezza merita aggiungere – benché si tratti di questione estranea ai quesiti in disamina – che, per assunto condiviso dalla RGS, in virtù della natura delle funzioni svolte dai magistrati onorari, questi ultimi non siano tenuti, in ogni caso, ad esibire il documento di regolarità contributiva (quand'anche esercenti, in parallelo, la professione di avvocato): ne deriva che l'iter di pagamento della relativa indennità non potrà subordinarsi alla previa acquisizione del DURC, quand'anche il pagamento avvenga, "in taluni casi, su presentazione di fattura .. e quindi, vada a confluire nell'insieme delle spese oggetto di rendicontazione da parte del funzionario delegato" (così da pag. 4 della nota RGS, a cui più estensivamente si rinvia).

¹ Rilievi che, per quanto si evince dalla documentazione acclusa, investono il pagamento di "parcelle per attività di consulenze fiduciarie con incarico del magistrato e per il gratuito patrocinio", operato "senza acquisire la certificazione della posizione contributiva".

§-4. I rilievi che precedono, letti unitamente ai precedenti indirizzi di questo Ufficio, e in assenza di specifiche disposizioni in deroga, inducono ad enucleare i seguenti principi, **in risposta ai quesiti formulati**:

1) **quanto alla posizione contributiva del professionista ausiliario**, incaricato per esigenze processuali dall'autorità giudiziaria in applicazione di norme del codice di rito: a) il DURC (o documento equipollente) **non è esigibile** ove si tratti di documentare la regolarità contributiva del medesimo professionista iscritto alla **Cassa del corrispondente ordine/albo professionale** (quale che sia la gestione previdenziale, purché diversa dalla casistica di cui alla successiva lett. b); b) il DURC **occorre**, invece, per documentare la posizione (personale) di regolarità **del professionista** che sia iscritto presso la **Gestione separata Inps**;

2) **quanto alla posizione contributiva degli (eventuali) dipendenti del professionista** incaricato dall'A.G. per esigenze processuali: il DURC è **esigibile** - a prescindere dal fatto che il professionista sia iscritto presso una Cassa professionale ovvero presso la Gestione separata Inps - **qualora l'opera/prestazione professionale** espletata su incarico dell'A.G. sia stata resa **con l'ausilio di dipendenti**: in tali casi il DURC dovrà essere richiesto ed esibito esclusivamente per la verifica del soddisfacimento degli obblighi datoriali di versamento dei contributi in favore degli stessi dipendenti impiegati per la prestazione d'opera;

3) il DURC resta **esigibile** quando le prestazioni del soggetto ausiliare si espletino nell'ambito di rapporti qualificabili come **contratti pubblici di appalto e fornitura**, e siano perciò soggetti alle regole dell'evidenza pubblica (d. lgs. n. 50/2016; tale fattispecie appare, peraltro, esulare dalla casistica sottesa ai quesiti in esame);

4) salvo che per le prestazioni rese in esecuzione di contratti pubblici propriamente intesi, di cui al precedente n. 3 (per le quali è tuttora prescritto l'intervento sostitutivo del funzionario delegato alla spesa: v. art. 30 d.lgs. n. 50/2016), **non vi è luogo ad interventi sostitutivi** da parte del funzionario delegato: **ne deriva che, laddove il Durc sia dovuto e ne sia omessa la presentazione, non potrà farsi luogo al corrispondente pagamento**.

Quanto alle **"modalità"** con cui possa accertarsi l'impiego di dipendenti ai fini dell'esecuzione dell'incarico conferito dall'A.G., si suggerisce di operare le opportune verifiche tenendo presente innanzitutto la stessa *natura* dell'attività/opera/prestazione resa dal creditore, quindi la ordinaria documentazione giustificativa di spesa, in particolare consistente nel provvedimento giudiziale di nomina, nei verbali di affidamento ed assunzione dell'incarico, da cui possa evincersi se il creditore (a) sia stato autorizzato dall'autorità giudiziaria ad avvalersi di dipendenti; (b) sia stato investito di compiti da svolgere nell'ambito di un'attività d'impresa (es. attività di custodia di beni in sequestro penale).

Per quanto, infine, non vengano specificamente in questione le **tempistiche** sulla esigibilità (eventuale) del Durc, la nota di riscontro della RGS (all. 1) risulta coerente con quanto precisato dalla scrivente Direzione generale nella circolare prot. 55601U del 14.3.2019, secondo cui la *"verifica di regolarità contributiva posta in essere dal funzionario delegato nei confronti del beneficiario dell'ordinativo secondario di spesa"* *"anche laddove i compensi liquidati attengano ad incarichi fiduciari ad personam conferiti dal magistrato al fine di soddisfare particolari esigenze processuali, avviene **"nella fase del pagamento"**"* (enfasi dell'Ufficio scrivente).

La presente nota viene trasmessa per opportuna conoscenza anche alle Autorità coinvolte in sede istruttoria e di approfondimento istituzionale, anche in vista di eventuali ulteriori apporti e/o interlocuzioni in materia.

Cordialmente.

Roma, 22 gennaio 2023

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO XI

Rif. Prot. Entrata n. 22563/2022

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento degli Affari di Giustizia
prot.dag@giustiziacerit.it

e.p.c.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
dgprevidenza@pec.lavoro.gov.it

All' Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Giustizia
rgs.ucb-giustizia.gedoc@pec.mef.gov.it

Alle Ragionerie territoriali dello Stato
LORO SEDI

OGGETTO: Quesiti in materia di servizi di cancelleria per spese di giustizia: richiesta DURC
per Vice Procuratori Onorari – V.P.O., consulenti, periti e ausiliari. Intervento
sostitutivo del Funzionario delegato in caso di irregolarità contributiva.

Si fa riferimento alla nota m-dg.DAG.10/02/2022.0029709.U con la quale codesto
Dicastero, Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, in
considerazione delle indicazioni contenute nella circolare RGS n.19 del 22 maggio 2018, ha
posto taluni quesiti, sollevati dai funzionari delegati degli Uffici giudiziari, rispettivamente,
della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma e della Procura Generale presso la

Per quanto concerne, poi, il quesito sull'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, cui più volte si fa riferimento nell'articolata esposizione dei quesiti posti, non appare superfluo evidenziare che una volta abrogato il vecchio codice degli appalti, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice, approvato con il decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, molte delle disposizioni di cui al suddetto regolamento sono state abrogate, ivi comprese le norme riguardanti il c.d. intervento sostitutivo della stazione appaltante presso gli enti previdenziali e assicurativi, benché lo stesso codice continui a prevederlo all'art. 30, circoscrivendolo, tuttavia, ai soli lavoratori impiegati nello specifico appalto, ossia al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore.

Ciò chiarito con riferimento ai contenuti della circolare RGS n.19/2018, si manifesta la disponibilità di questo Dipartimento per eventuali ulteriori approfondimenti con codesto Dicastero e con quello del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle tematiche in rassegna.

Il Ragioniere Generale dello Stato

